

CONTRATTO D'APPALTO

per la fornitura di strumenti e materiali di consumo per l'esecuzione di procedure di sequenziamento NGS, SNP-ARRAY in fabbisogno alla UOSD Genetica medica e genomica dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica"

LOTTO 3: CIG B68B808195, ID procedura Sintel 200193044

tra:

Azienda ULSS n. 8 "Berica", con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, CAP 36100, C.F. e P.IVA 02441500242, in persona del Dott. Peter Assembergs, Direttore Generale, di seguito anche "**Committente**" o "**Parte**"

e

Clonit S.r.l., con sede legale in Milano (MI), Via Varese n. 20, iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Milano, Monza, Brianza, Lodi, n. registrazione, C.F. e P.IVA 09014480157, REA MI-1267649, in persona del Sig. Dario Russo [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, di seguito anche "**Appaltatore**" o "**Parte**".

Premesso che:

- con Delibera n. 645/2025 è stato autorizzato l'espletamento di una gara europea a procedura aperta, ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo, per l'affidamento della fornitura di strumenti e materiali di consumo per l'esecuzione di procedure di sequenziamento NGS, SNP-array, suddivisa in 7 lotti, per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabile per 24 mesi;
- l'importo totale a base d'asta triennale complessivo per i 7 lotti è stato fissato in € 2.807.671,94, IVA esclusa, di cui € 74.117,56, IVA esclusa, per il lotto 3 e costi per l'eliminazione dei rischi da interferenze pari ad € 0,00;
- la gara si è svolta nella piattaforma di approvvigionamento Sintel, con ID 200193044 e CIG B68B808195 per il lotto 3;
- con Delibera n. 137 del 29/01/2026 il lotto 3 è stato aggiudicato alla società Clonit S.r.l., come sopra identificata;
- l'Appaltatore ha fatto pervenire alla Committente la garanzia definitiva di cui all'art. 4 del Capitolato d'Oneri (fidejussione bancaria n. 09706/8200/948070, emessa da Intesa Sanpaolo S.p.a. -Filiale Imprese Magenta- in data 06/02/2026, per l'importo garantito di € 2.241,00), agli atti dell'UOS Gare;
- stante la necessità di dare pronta esecuzione alla fornitura, il Contratto viene stipulato in pendenza della verifica della insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023;
- resta inteso che, in caso di riscontro della sussistenza delle cause di esclusione indicate al punto precedente o di rilascio di informazione antimafia interdittiva, il Contratto verrà risolto, ex art. 1456 c.c.;

tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Fonti di obbligazione

La fornitura è regolata, in via graduata:

- dalle disposizioni del presente Contratto (di seguito: *Contratto*);
- dalle disposizioni della documentazione di gara che, sebbene non fisicamente allegata, s'intende come parte integrante del Contratto e, in particolare, da quanto previsto dal Capitolato, dal Capitolato d'Oneri, dall' Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica;
- dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici;
- dalle disposizioni del Codice Civile (c.c.) in materia di obbligazioni e contratti.

Le premesse suesposte formano parte integrante del Contratto.

Art. 2 Oggetto del Contratto

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a regola d'arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, la fornitura in noleggio di:

- 1)n.1 estrattore di DNA e RNA con tecnologia a biglie magnetiche da 1 a 24 campioni, CEIVD, videocamera per controllo della reazione, camerette di reazione poligonali, intero processo di purificazione, dal perforamento delle cartucce dei reagenti fino al trasferimento dell'eluato nel tubo di eluizione completamente automatizzato, secondo quanto indicato all'art. 5 del Contratto,
- 2) assistenza tecnica full risks: interventi di riparazione on-site necessari per il ripristino del sistema alla condizione operativa entro 3 giorni lavorativi, parti di ricambio e i prodotti di consumo necessari per la riparazione, assistenza telefonica hardware e software, manutenzione preventiva annuale, secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

Art. 3 Decorrenza e durata

Il Contratto decorre dalla data di collaudo avvenuto con esito positivo, da eseguirsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, salvo diversi espressi accordi intercorrenti tra le Parti, ed avrà la durata di 36 mesi, salva la facoltà della Committente di rinnovare il Contratto a scadenza, ai medesimi prezzi, patti e condizioni e la facoltà di prorogare il Contratto nei casi previsti dall'art. 120, co. 11, del. D.Lgs. 36/2023 (c.d. "proroga tecnica").

Art. 4 Periodo di prova

Per i primi 3 mesi la fornitura si intende conferita a titolo di prova.

Durante il periodo di prova, la Committente accerterà la corrispondenza delle apparecchiature e del materiale forniti a quanto offerto in sede di gara e valuterà il funzionamento e le caratteristiche della fornitura sotto il profilo tecnico.

Al termine del periodo di prova il DEC dovrà verbalizzare l'esito della prova comunicandolo al RUP.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, la Committente potrà recedere dal Contratto con preavviso di 15 giorni, da comunicarsi tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R,) e all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo per le prestazioni correttamente eseguite, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo o risarcimento, comunque denominato.

Art. 5 Corrispettivo

L'Appaltatore dovrà fornire la seguente apparecchiatura, con relativa assistenza tecnica,

Descrizione apparecchiatura	Denominazione apparecchiatura	q.tà	casa produttrice	modello	codice apparecchiatura	CND	RDM
sistema completamente automatizzato in grado di purificare gli acidi nucleici	CloNext 24 Automated Nucleic Acid Purification System	1	Clonit Srl	CloNext 24	OP01019	W02050106	2010382

ai seguenti prezzi:

canone mensile di NOLEGGIO	canone annuo di NOLEGGIO	canone triennale di NOLEGGIO	canone mensile di ASSISTENZA TECNICA full risks	canone annuo di ASSISTENZA TECNICA full risks	canone triennale di ASSISTENZA TECNICA full risks	importo totale NOLEGGIO + ASSISTENZA full risks 36 mesi	Aliquota IVA applicata
995,00 €	11.940,00 €	35.820,00 €	250,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €	44.820,00 €	22%

Valore complessivo triennale del Contratto:

€ 44.820,00 (euro quarantaquattromilaottocentoventi/00), IVA esclusa.

Aliquota IVA applicata: 22%.

Costi per l'eliminazione dei rischi da interferenza: € 0,00 (euro zero).

I corrispettivi di cui al presente articolo remunerano ogni attività ed onere posto a carico dell'Appaltatore.

Art.6 Prezzi ANAC e OPRVE

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, l'Autorità Anticorruzione (ANAC) e/o l'Osservatorio prezzi della Regione Veneto (OPRVE) pubblichino il prezzo di riferimento della fornitura oggetto del Contratto, l'Appaltatore dovrà adeguare il proprio prezzo a quello di riferimento, in applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. 26/2023. In caso di mancato adeguamento, la Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 7 Revisione prezzi

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al **cinque per cento** dell'importo complessivo del Contratto, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'**ottanta per cento** della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi verrà utilizzato l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. Tale indice costituisce il limite massimo di revisione in aumento.

La Parte che intende avvalersi della presente clausola di revisione dei prezzi dovrà inoltrare la motivata e documentata richiesta di revisione all'altra Parte mediante PEC, almeno 60 giorni prima dall'inizio di ciascun anno di vigenza contrattuale a decorrere dal secondo.

Art. 8 Rinegoziazione

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la Parte svantaggiata che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, che avverrà ai sensi dell'art. 120, co. 8, del D.Lgs. 36/2023.

Art. 9 Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore dovrà emettere fattura per le prestazioni effettivamente eseguite, a seguito di emissione di Ordinativo di fornitura.

Le fatture relative al noleggio dell'apparecchiatura e a all'assistenza tecnica verranno emesse con cadenza trimestrale posticipata, a decorrere dal collaudo avvenuto con esito positivo.

Le Parti assumono gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di fatturazione elettronica e dalle successive disposizioni attuative.

La fattura elettronica dovrà essere emessa secondo le specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it/>, dovrà essere intestata e indirizzata ad Azienda ULSS 8 Berica, Viale Rodolfi n. 37-36100 Vicenza, Codice fiscale e Partita IVA 02441500242, Codice Univoco Ufficio: UFI8LR. e dovrà riportare i seguenti dati:

- N. lotto e CIG
- descrizione del servizio fornito e date di prestazione, ovvero
- descrizione dei prodotti forniti e relativa quantità
- numero e data dell'ordine della Committente
- numero e data del DDT di consegna (in caso di fornitura di reagenti/reattivi/consumabili))
- Codice Univoco Ufficio UFI8LR
- Endpoint NSO: 52NJ07
- Nome Ufficio: Contabilità e Bilancio – sede di Vicenza, e-mail: servizio.finanziario@aulss8.veneto.it.

In caso di fornitura di dispositivi medici, in ottemperanza a quanto disposto con Circolare del Ministero della Salute DGSISS-001341_P del 19/02/2016, l'Appaltatore dovrà riportare, altresì, in ciascuna fattura, i seguenti dati:

nel campo "Codice Tipo" =DMX, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico

1 per dispositivo medico o diagnostico in vitro

2 per sistema o kit assemblato

nel campo "Codice Valore" = Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca Dati e Repertorio Dispositivi Medici (DM 21 dicembre 2009).

La Committente potrà richiedere la compilazione di ulteriori campi, in ottemperanza della normativa vigente, nazionale e regionale, in tema di tracciato di fatturazione elettronica dei Dispositivi Medici.

La mancata compilazione in fattura dei dati riguardanti i dispositivi medici comporterà per l'Appaltatore la decadenza dal diritto di accedere alla quota di ripiano dell'eventuale superamento del tetto nazionale dei dispositivi.

L'invio della fattura in forma cartacea o l'omessa indicazione dei codici CUP (ove previsto) e CIG comportano l'impossibilità per la Committente di procedere al pagamento della fattura.

Le fatture saranno emesse in conformità ai prezzi indicati nell'Offerta Economica presentata per ciascun lotto.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento sarà effettuato su conti correnti bancari o postali dedicati, intestati all'Appaltatore.

Gli interessi moratori saranno corrisposti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a condizione che la fornitura sia stata regolarmente eseguita.

A garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, la Committente potrà sospendere i pagamenti all'Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, sino ad esatto adempimento, ex art. 1460 c.c., fatta salva l'applicazione delle penali.

Art. 10 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese anche europee a qualsiasi titolo interessati al presente appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010.

I soggetti di cui al comma 1 dovranno utilizzare, per il presente appalto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Prima dell'avvio dell'appalto, l'Appaltatore comunicherà all'U.O.C. Contabilità e Bilancio dell'Azienda Sanitaria, all'indirizzo servizio.finanziario@aulss8.veneto.it, i seguenti dati:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi, entro 7 giorni dalla modifica.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

L' Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto, dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 comporta la risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c...

Art. 11 Cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore a seguito della regolare e corretta esecuzione del Contratto, ex art. 120, co. 12, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'opponibilità alla Committente, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente.

E' fatto salvo e impregiudicato il diritto della Committente cui è stata notificata la cessione di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al cedente.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario, affinché venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 10.

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52 del 21/02/1991.

Art. 12 Inadempimenti e penali

In caso di mancata consegna nei termini pattuiti o di mancata tempestiva sostituzione della merce respinta, la Committente avrà diritto di acquistare la merce presso altri fornitori, con addebito all'Appaltatore del costo sostenuto in più rispetto a quello previsto dal Contratto.

Saranno applicate penali nei casi, nella misura e con le modalità previsti dall'art. 10 del Capitolato Tecnico.

Gli inadempimenti contrattuali che possano luogo all'applicazione delle penali saranno contesti all'Appaltatore per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R..

In caso di contestazione di inadempimento, l'Appaltatore dovrà rappresentare alla Committente, per iscritto, mediante PEC o lettera raccomandata A/R., le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Qualora le controdeduzioni non pervengano alla Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempimento, a giudizio della Committente, le penali potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. E' fatto salvo il risarcimento dei danni ulteriori.

Art. 13 Risoluzione del Contratto

Il Contratto sarà risolto nei casi previsti dall'art. 12 del Capitolato d'Oneri e negli altri casi previsti dal Contratto.

Il Contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del Contratto, comunicazioni o informazioni interdittive di cui all' art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell' impresa oggetto dell' informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste e salvo il risarcimento del danno ulteriore. Sono esclusi in capo alla Committente obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo.

In caso di risoluzione del Contratto, la Committente avrà il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Appaltatore, cui verranno addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal Contratto risolto.

Art. 14 Recesso unilaterale

a) Recesso unilaterale ex art. 123 D.Lgs. 36/2023

La Committente si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC o lettera raccomandata A/R..

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso unilaterale semplice di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto esattamente eseguito nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Tale decimo sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

b) Recesso unilaterale ex art. 21-sexies della L. 241/1990 e art. 1373 c.c.

La Committente si riserva il diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in caso di sopravvenienza di norme e/o in caso di attivazione di una convenzione CONSIP o di aggiudicazione di appalto in ambito regionale/area vasta e/o mutamenti di carattere organizzativo/logistico interessanti la Committente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura e/o per motivi di interesse pubblico, con un preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Appaltatore mediante PEC o lettera raccomandata A/R.

In caso di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 15 Divieto di interruzione della fornitura

L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura se non per disposizione della Committente. L'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura in modo unilaterale neppure in caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti o controversie stragiudiziali o giudiziali.

In caso di sospensione non disposta dalla Committente, questa si riserva il diritto di annullare l'ordinativo di fornitura e di recedere dal Contratto, ex art. 1456 c.c., salva l'applicazione delle penali, il risarcimento del danno ulteriore e salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di cui all'art. 355 Codice Penale.

Art. 16 Incompatibilità ex dipendenti della pubblica amministrazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, per gli anni 2023-2024-2025, approvato con Delibera dell'A.N.A.C. n. 7 del 17/01/2023, pubblicato con avviso nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.24 del 30/01/2023, con la sottoscrizione del presente

Contratto l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell' Appaltatore medesima, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a pena di nullità del Contratto.

Art. 17 Codice di comportamento dei dipendenti

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale addetto all'appalto, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e dal Codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", approvato con deliberazione n. 2026 del 30/11/2023, consultabili nel sito dell'Azienda ULSS n. 8 " Berica", ai link https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/8157-DPR_62_16.4.2013.pdf, e <https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/CdC.pdf>.

La violazione degli obblighi previsti nei codici di condotta sopra indicati costituisce causa di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c..

Art. 18 Comunicazioni

Le comunicazioni tra le parti riguardanti il Contratto sono effettuate mediante una delle seguenti modalità:

- a) Pec (posta elettronica Certificata),
- c) lettera consegnata a mano, con attestazione per ricevuta del giorno, dell'ora della consegna ed indicazione dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
- d) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R), inviata alla sede legale della Committente e dell'Appaltatore.

Art. 19 Direttore dell'esecuzione del Contratto

Il Direttore di esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Omar Perbellini, Dirigente medico con incarico professionale di Altissima Specializzazione Dipartimentale "Diagnostica Avanzata in Ematologia" dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica", e-mail: omar.perbellini@aulss8.veneto.it, telefono: 0444 75-3719, nominato con Delibera n. 137 del 29/01/2026.

Art. 20 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito "GDPR"), il Titolare del trattamento dei dati, è l'Azienda ULSS n. 8 "Berica", Viale Rodolfi, 37 -36100 Vicenza, nella persona del Direttore Generale, tel.0444 753465, Fax: 0444 753326, PEC: protocollo.aulss8@pecveneto.it, e-mail: direzione.generale@aulss8.veneto.it.

Il Responsabile della protezione dei dati è la società LTA S.r.l, con sede legale in Via Della Concordia n. 10-00193 Roma, e-mail di contatto: rpd@aulss8.veneto.it.

L'Appaltatrice dichiara di aver letto e compreso le disposizioni di cui all'art. 29 del Capitolato d'Oneri, che costituiscono informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del GDPR e, con la sottoscrizione del Contratto, presta il proprio consenso al trattamento dei dati come ivi indicato.

Art. 21 Responsabile del trattamento dei dati

Con separato Accordo, l'Appaltatore viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali di cui verrà a conoscenza in dipendenza ed in occasione del Contratto, ai sensi dell'art. 28 del GDPR e del Regolamento dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" in materia di dati personali.

Art. 22 Modifiche del Contratto

Durante il periodo di efficacia, il Contratto potrà essere modificato nei casi previsti all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 23 Spese contrattuali, imposte e tasse

Il presente Contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ex art. 5 D.P.R. n. 131 del 1986. Le spese di registrazione sono a carico della Parte istante.

Le tasse o le imposte che dovessero, anche in avvenire, gravare sul Contratto sono a carico dell'Appaltatore, ad esclusione dell'Imposta sul valore aggiunto, che rimane a carico della Committente.

Art. 24 Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.



ASSEMBERGS
PETER
23.03.2026
14:54:26
GMT+01:00

Azienda ULSS n. 8 "Berica"
Il Direttore Generale

Dott. Peter Assembergs

Clonit S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Sig. Dario Russo

Firmato digitalmente da:

DARIO RUSSO

Data: 30/03/2026 12:28:10

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice civile, si approvano espressamente gli artt. 4, 6, 12, 13, 14, lett a) e b), 15, 20 e 24 del Contratto.

Clonit S.r.l.
Il Legale Rappresentante

Sig. Dario Russo

Firmato digitalmente da:

DARIO RUSSO

Data: 30/03/2026 12:28:11

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 0F72693C73DCB0695F2563BE2F65DC241CAEADB4CB6C11B52147941FF9F75495

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: DARIO RUSSO

Firma in formato pdf: DARIO RUSSO

Firma in formato pdf: DARIO RUSSO

Firma in formato pdf: ASSEMBERGS PETER

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Numero Protocollo 0035596/26

Data Protocollo 30/03/2026

Oggetto FORNITURA NGS-LOTTO 3-CLONIT- RICHIESTA FIRMA CONTRATTO E NOMINA REPONSABILE TRATTAMENTO DATI

Mittente CLONIT SRL SUA SEDE

UOR Competente UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

UOR Conoscenza

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <https://berica-ws.siavcloud.com/PortaleGlifo/>

IDENTIFICATIVO MB8QT-20218

PASSWORD 6J8mp

DATA SCADENZA Senza scadenza

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

